

Statuto dell'ASSOCIAZIONE FOXPOL

Formazione per la Polizia Locale e Sicurezza Stradale

[così come modificato dall'Assemblea dei Soci del 1 dicembre 2009]

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA

Art. 1) COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione di promozione sociale denominata "FOXPOL", ispirandosi alla Legge 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed alla Legge Regionale della Lombardia 1/2008 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso).

La sede dell'Associazione è in Pieve Emanuele.

Art. 2) SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è senza fini di lucro, apolitica, si amministra e decide le sue funzioni nella assoluta indipendenza ispirandosi ai principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana nonché alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, è retta dal presente Statuto e dalle norme dell'ordinamento italiano.

L'Associazione, qualora ritenuto opportuno, può divenire riconosciuta istituzionalmente.

La FOXPOL ha quale scopo principale tutelare e migliorare la qualità della vita della Comunità nonché sostenere, promuovere

e favorire, direttamente o indirettamente, nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, gli interessi ed i valori di cui sono portatori coloro che operano nella Polizia Locale, gli operatori che operano nel circuito della Sicurezza, gli operatori che prestano la propria attività nel settore del soccorso, della protezione civile, della sicurezza della Comunità e di diffondere il prestigio ed il rispetto della funzione e degli interessi tutelati.

A tali scopi l'associazione, attraverso attività dirette, indirette e/o di promozione sociale, potrà:

- organizzare manifestazioni ed eventi culturali, convegni, corsi e seminari aventi come tematiche la Formazione degli Operatori di Polizia Locale e degli operanti nel circuito della sicurezza nonché la valorizzazione della natura e dell'ambiente, il soccorso pubblico, la protezione civile e le calamità naturali, la tutela dell'arte e delle cose di interesse artistico e quanto si dovesse rendere necessario per migliorare le condizioni di vita della Comunità;
- promuovere scambi culturali tra enti pubblici e privati nell'ambito degli Stati dell'Unione Europea e del mondo;
- compiere ogni attività diretta a sensibilizzare i cittadini affinché siano meglio conosciuti i compiti e le attribuzioni della Polizia Locale e di coloro che operano nell'ambito della sicurezza;
- compiere attività dirette alla sensibilizzazione dei citta-

dini alla "Legalità" ed alla "Sicurezza stradale" tutelando e migliorando la qualità della vita della Comunità;

- curare e rinsaldare le linee di solidarietà e di amicizia tra gli iscritti.

Per perseguire le proprie finalità l'Associazione potrà acquistare beni mobili e immobili a titolo sia mortis causa che gratuito ed oneroso, disponendo dei medesimi a qualsiasi titolo nonché partecipare ad enti od organismi sia pubblici che privati.

Art. 3) PRINCIPI ISPIRATORI

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La FOXPOL si pone quale garante che al suo interno nessuno possa essere discriminato per la manifestazione delle idee che professa; i diritti di libertà di opinione nonché i principi fondamentali delle scienze associative, non potranno in alcun caso giustificare la costituzione di correnti o schieramenti ideologici che agiscano all'interno della FOXPOL con l'intento di modificare o, in ogni caso, di influire sulla sua natura, sul suo ordinamento e base democratica o sulle sue finalità; la FOXPOL, proprio perchè rifiuta qualsiasi caratterizzazione politica o di altro genere, può e intende promuovere il dialogo ed il confronto con le componenti politiche e sociali, che

agiscono nel rispetto del vigente ordinamento giuridico.

Art. 4) LUOGO E TEMPO DELLE ATTIVITA'

La FOXPOL nasce ed opera principalmente nella Regione Lombardia ma può operare su tutto il territorio della Comunità Europea.

L'anno sociale decorre dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 5 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 6) SOCI FONDATORI

Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno costituito l'Associazione.

Art. 7) SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari gli operatori di Polizia Locale, indipendentemente dal grado o dalla qualifica funzionale d'inquadramento ed il relativo personale in quiescenza che entrano a far parte dell'associazione.

Rientrano tra i SOCI ORDINARI anche i SOCI FONDATORI.

Art.8) SOCI SOSTENITORI

Sono SOCI SOSTENITORI coloro che, non rivestendo le qualifiche di cui all'articolo 7 comma 1, condividono senza riserve le finalità dell'Associazione.

Art.9) SOCI ONORARI

Sono SOCI ONORARI gli Amministratori Statali, Regionali, Provinciali e Comunali, o loro funzionari amministrativi nonché coloro che abbiano reso all'Associazione particolari servizi e ne sostengano l'opera, conferendole prestigio con loro eminenti personalità e collaborando nelle opere da esse svolte.

Art. 10) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Per entrare a far parte dell'Associazione i soci devono:

- fare richiesta al Consiglio Direttivo condividendo gli ideali e gli scopi dell'Associazione;
- essere accolti dal Consiglio Direttivo;
- corrispondere la quota dell'anno in corso.

Art. 11) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ogni associato aderente all'Associazione si obbliga a rispettare quanto previsto dal presente Statuto.

Ogni Socio è tenuto al versamento della quota Associativa e può godere del diritto di recesso senza onere così come disciplinato dalla normative vigenti. Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. Le quote associative inoltre non sono trasmissibili, se non nel caso successione a causa di morte, né sono rivalutabili.

Ad ogni Socio che lo richiede è consegnata una copia dello Statuto e del Regolamento.

La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea.

Le prestazioni dei Soci avvengono prevalentemente a titolo gratuito.

I membri dell'associazione hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Art.12) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'associazione per i seguenti motivi:

- per recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e con effetto allo scadere dell'anno in corso con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza. E' fatto salvo l'obbligo di versare la quota sociale per l'anno in corso;
- per decadenza, quando il Socio Ordinario perde le qualifiche di cui all'Articolo 7 comma 1;
- per esclusione, pronunciata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 13;
- per decesso o/e scomparsa.

Il provvedimento di decadenza o esclusione del Socio sarà allo stesso notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Organo competente per la ratifica della perdita della qualità di Socio è il Consiglio Direttivo.

Nessun associato, dopo aver cessato di far parte dell'associazione, come nessun erede o avente causa di un associato dece-

duto, potrà avanzare diritti sul patrimonio sociale, sia pure limitatamente ai propri conferimenti.

Art.13) AZIONE DISCIPLINARE

Il Consiglio Direttivo, con delibera motivata, ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle delibere degli organi sociali;
- denigrazione dell'associazione, degli organi sociali o dei soci;
- l'attentare in qualche modo al funzionamento dell'associazione ostacolandone lo sviluppo;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

Le sanzioni disciplinari sono:

- la censura o biasimo formale e viene comunicata al Socio dal Presidente dell'Associazione;
- la sospensione temporanea;
- l'esclusione limitata ai casi di eccezionale gravità. Questa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui il Socio ordinario sia stato destituito dalla Polizia Locale.

Il Socio può opporsi all'azione disciplinare rivolgendosi alla

Commissione di Garanzia la quale deciderà sulla controversia come previsto dall'articolo 22 del presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 14) ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea Generale degli Associati;
- il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- il Responsabile Amministrativo o Tesoriere;
- la Commissione di Garanzia.

Art. 15) CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche hanno durata di anni cinque, con la possibilità di proroga di altri tre anni deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci e sono gratuite.

I titolari di cariche hanno diritto ad eventuali rimborsi per spese sostenute per fini associativi.

E' consentita la rieleggibilità delle cariche.

Non è possibile ricoprire contemporaneamente più cariche.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art. 16) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo dell'Associazione e ne fanno parte tutti i soci dell'associazione.

L'Assemblea ha il compito di deliberare sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, dalla

Commissione di Garanzia e dagli associati e su quanto le è demandato dalla legge e dallo statuto.

In particolare l'assemblea:

- approva i Bilanci Annuali;
- approva eventuali modifiche allo Statuto;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti della Commissione di Garanzia;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso di convocazione (contenente il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno), inviato mediante raccomandata o telefax o posta elettronica all'indirizzo dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Può essere prevista una seconda convocazione che deve avere luogo non prima di almeno 24 ore dalla prima.

L'assemblea deve essere anche convocata quando un decimo dei soci o i tre quinti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta scritta.

L'assemblea può riunirsi anche fuori della sede sociale purché nei paesi dell'Unione Europea.

All'assemblea possono partecipare tutti gli associati, i quali possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in que-

sto caso, per l'approvazione dei bilanci e per l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio stesso.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non può rappresentare (con delega) più di 5 (cinque) Soci pertanto potrà esprimere al massimo 6 (sei) voti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da persona eletta dagli intervenuti.

Spetta al Presidente verificare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.

Art. 17) QUORUM

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti secondo il criterio della maggioranza dei votanti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente Statuto.

Di tutte le deliberazioni dell'Assemblea sarà redatto verbale a cura del Verbalizzante, nominato dal Presidente in apertura di seduta.

Art. 18) MODIFICHE DELLO STATUTO - DELIBERA DI SCIoglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dalla Commissione di Garanzia, dagli associati, o da un gruppo di lavoro scelto

congiuntamente dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo nelle modalità stabilite dal Regolamento.

Per le modifiche degli articoli 2 (SCOPI E FINALITA'), 5 (DURATA), 17 (QUORUM), 18 (MODIFICHE DELLO STATUTO - DELIBERA DI SCIoglimento) e 26 (IL BILANCIO) nonché per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Generale dei Soci, è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, che dovranno essere soci e ha la durata di cinque anni, con la possibilità di proroga di altri tre anni con delibera dall'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta anche di un solo membro del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto inviato anche per fax o posta elettronica a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Alle riunioni del Direttivo può partecipare il Responsabile della Commissione di Garanzia o in sue veci un membro della stessa Commissione, al quale organo verrà consegnata, se richiesta, copia del verbale redatto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed a inoltre il compito di:

- deliberare in ogni altra questione concernente l'Attività della Associazione o ad essa sottoposta dal Presidente, non di competenza di altri organi sociali.
- nominare tra i membri dello stesso Consiglio Direttivo il Presidente;
- nominare tra i membri dello stesso Consiglio Direttivo il Responsabile Amministrativo o Tesoriere;
- coadiuvare l'operato del Presidente che opera per il raggiungimento degli scopi associativi;
- collaborare ed interagire con il Responsabile Amministrativo;
- collaborare ed interagire con la Commissione di Garanzia;
- elaborare il Regolamento;
- decidere la quota annuale associativa;

- deliberare sulle ammissioni, dimissioni, decadenza ed esclusioni dei Soci;

- gestire il patrimonio sociale.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, per altra causa o per decesso di uno dei suoi membri si procede a nuove elezioni del Consiglio Direttivo, entro mesi sei dalla data di presa d'atto.

Nel frattempo le funzioni dello stesso Consiglio Direttivo sono svolte dal Presidente e dai membri restanti in carica fino alle elezioni dei nuovi organi sociali.

Art. 20) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica cinque anni.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, sorveglia e regola tutto l'andamento dell'Associazione.

Il Presidente collabora, per la parte di competenza rispettiva, con il Responsabile Amministrativo e con la Commissione di Garanzia.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga necessario o ne faccia richiesta anche un solo membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- nominare il Responsabile della Formazione;
- nominare il Responsabile delle Pubbliche Relazioni;

- nominare i Referenti Territoriali;
- nominare, all'occorrenza, collaboratori idonei allo svolgimento di mansioni specifiche al fine di raggiungere gli scopi statutari;
- ha facoltà di spesa e di disporre mandati di pagamento.

In caso di dimissioni del Presidente dalla sola carica di Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Presidente.

Il Direttivo nomina temporaneamente un "facente funzioni" sino alle nuove elezioni fissate con le modalità di cui al presente Statuto.

Al presidente del Consiglio Direttivo spetta la legale rappresentanza dell'associazione.

Art. 21) RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Il Responsabile Amministrativo o Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e la sua carica ha durata di anni cinque.

Il Responsabile Amministrativo custodisce e gestisce il patrimonio dell'Associazione in concerto con il Presidente e con la fiducia del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile Amministrativo collabora ed interagisce con il Presidente e con la Commissione di Garanzia.

Il Responsabile Amministrativo ha il compito di:

- relazionare ed informare costantemente il Consiglio Direttivo sullo stato patrimoniale della Associazione;
- provvede alla apertura e gestione di eventuali conti corren-

ti bancari/postali o prodotti finanziari su espressa delibera del Consiglio Direttivo

- relaziona all'Assemblea dei Soci sul Bilancio;
- gestisce la contabilità;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- ha facoltà di spesa e di predisporre i mandati di pagamento.

In caso di dimissioni del Tesoriere dalla sola carica di Responsabile Amministrativo, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Responsabile Amministrativo.

In caso di dimissioni dalla carica del Responsabile Amministrativo questi dovrà, non oltre i sessanta giorni successivi, mettere a disposizione del Direttivo tutta la documentazione in suo possesso al fine di consegnare al nuovo Responsabile Amministrativo quanto dovuto di sua competenza.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico se non sono muniti della firma del Presidente o del Responsabile Amministrativo.

Art. 22) COMMISSIONE DI GARANZIA

La Commissione di Garanzia è nominata dalla Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione, è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri e ha durata di cinque anni, con la possibilità di proroga di altri tre anni con delibera dall'Assemblea Generale dei Soci.

Si riunisce tutte le volte che il Responsabile della Commissione di Garanzia lo ritenga necessario o ne faccia richiesta

un terzo dei membri della Commissione di Garanzia.

Alle riunioni della Commissione di Garanzia può partecipare il Presidente o in sue veci un membro del Consiglio Direttivo.

La Commissione di Garanzia è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nel caso di parità di voto nelle decisioni prevale il voto del Responsabile della Commissione di Garanzia.

La Commissione di Garanzia, investita dall'Assemblea dei Soci dei più ampi poteri di controllo sull'operato del Consiglio Direttivo e del Presidente, ha il compito di vigilare sul patrimonio e sulla trasparenza contabile, sul rispetto dello Statuto e del regolamento nonché di esprimersi sulla valutazione delle inadempienze degli associati nonché dirimerne eventuali controversie.

Essa ha una funzione di controllo, consultiva e propositiva ai fini del miglioramento della vita associativa e delle finalità statutarie.

A nessun titolo può essere chiamata a deliberare su tematiche associative.

La Commissione di Garanzia ha inoltre il compito di:

- nominare tra i membri della Commissione il Responsabile della Commissione;
- collaborare ed interagire con il Responsabile Amministrativo;

- collaborare ed interagire con il Presidente;
- redige almeno una relazione l'anno sull'operato dell'Associazione;
- esprimere il parere "favorevole" o "contrario" al Bilancio annuale;
- leggere le delibere del Consiglio Direttivo;
- salvaguardare il patrimonio sociale;
- dirimere eventuali controversie in piena autonomia ed indipendenza in rispetto delle vigenti normative;
- convocare, attraverso il Presidente, una Assemblea dei soci straordinaria in caso di comprovata motivazione;
- accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio o del conto delle attività e delle passività, la risultanza dei libri e delle scritture contabili;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Associazione o ricevuti in pegno o cauzione o deposito dal Responsabile Amministrativo;
- partecipare alle riunioni del Direttivo.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, per altra causa o per decesso di uno dei suoi membri si procede a nuove elezioni della Commissione, entro mesi sei dalla data di presa d'atto.

Art.23) PROCURE SPECIALI

Potranno essere nominati procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 24) REGOLAMENTO

L'associazione potrà adottare un Regolamento elaborato del Consiglio Direttivo allo scopo di disciplinare armoniosamente la gestione della Associazione.

Quanto necessario e non sancito dal presente Statuto sarà disciplinato dal Regolamento.

TITOLO V

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - SCIoglimento

Art. 25) IL PATRIMONIO

Concorrono a formare il patrimonio destinato alla realizzazione dello scopo sociale:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione e relative rendite;
- eventuali riserve;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- quote associative;
- donazioni o lasciti o contributi elargiti da terzi;
- eventuali entrate derivanti dalla organizzazione di manifestazioni sociali;
- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi a vario titolo dello Stato, Regioni, Province, Comuni e/o di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di organismi internazionali a vario titolo;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.
- da ogni altre entrata che concorre ad aumentare il patrimonio.

Art. 26) IL BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio deve essere redatto con chiarezza il Bilancio, che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Sarà possibile integrare il Bilancio con una Relazione Integrativa dove si illustrerà l'attività economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Esso sarà presentato accompagnato dal parere e Relazione della Commissione di Garanzia all'approvazione della Assemblea dei Soci da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti nelle attività statutariamente previste.

Dalla data di avviso di convocazione il bilancio e gli altri

documenti allegati verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarlo.

27) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dopo che siano saldati gli impegni dell'Associazione e gli oneri della liquidazione.

L'associazione non può essere trasformata in società di capitali.

Art. 28) CONTROVERSIE

Per le controversie non risolubili al proprio interno, sarà competente il Foro di Milano.

TITOLO VI

Art. 29) DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e delle disposizioni di Legge vigenti in materia.